Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 14 ottobre — Numero 244

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti del 7 settembre del corrente anno, ha nominato:

a Rappresentante dell'Italia nel Consiglio della Lega delle Nazioni, l'on. avv. Tommaso Tittoni, senatore del Regno, ministro degli affari esteri;

a Delegato italiano per la Commissione interalleata delle riparazioni, l'on. prof. avv. Pietro Bertolini, deputato al Parlamento, ministro di Stato;

a Delegato italiano aggiunto per la predetta Commissione interalleata, l'avv. Mariano D'Amelio, consigliere di Corte di cassazione.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1835 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, numero 497:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e del lavoro, della grazia e giustizia e dei culti e delle terre liberate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di costituzione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, istituito col decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, tutte le operazioni e gli atti concernenti le anticipazioni concesse dall'Istituto sui risarcimenti dei danni di guerra indicate nella lettera *a*) dell'art. 2 del detto decreto, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa di bollo e registro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS — MORTARA — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1838 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 luglio 1911, n. 848;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il completamento dell'intera costruzione, a cura diretta dello Stato, degli 800 chilometri di nuove ferrovie a sezione ridotta, in Sicilia, di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, comprese nel piano regolatore approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il voto 15 giugno 1914, n. 296, ed in aggiunta alla somma di L. 50 milioni, di cui all'art. 3 del decreto legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567, il Governo del Re, esauriti i 50 milioni, provvederà alle ulteriori spese occorrenti per la costruzione di dette linee mediante operazione di credito con la Cassa depositi e prestiti sulla base di un interesse del 4 0[0 e della corresponsione di annualità da inscriversi nel bilancio dei lavori pubblici in surrogazione di quelle che avrebbero dovuto essere inscritte nel bilancio stesso, ove le dette linee fossero state concesse all'industria privata e per un periodo non superiore ai cinquanta anni.

Le annualità di ammortamento dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti comprensive di capitale e d'interessi non potranno superare l'importo del sussidio chilometrico stabilito nella misura massima del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303.

Art. 2.

Nel caso in cui durante la costruzione le dette linee venissero concesse all'industria privata, il ministro del tesoro provvederà alla regolarizzazione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1839 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, ed i decreti Luogotenenziali 25 marzo 1919, n. 467, 15 maggio 1919, n. 775 e 30 giugno 1919, n. 1288;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli agenti che prestano servizio in modo normale e continuativo presso le aziende di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica e di linee di navigazione interna in servizio pubblico, pur non essendo compresi fra le categorie di agenti stabili, in prova, avventizi di carriera ed avventizi assunti per la durata della guerra, sarà corrisposto, a decorrere dal 1° giugno 1919, l'acconto di L. 50 stabilito con la lett. *a*) dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

Al relativo pagamento saranno applicate le modalità e forme stabilite dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale suddetto.

Agli agenti stessi sarà inoltre corrisposto, con decorrenza dal 1° giugno 1919, un secondo acconto di L. 25 mensili, da prelevarsi sui proventi di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

Entrambi gli acconti sono accordati sotto la condizione che tali agenti non vengano a percepire complessivamente per qualsiasi titolo (paghe, indennità, caroviveri, assegni od altro) una retribuzione superiore a quella del personale di ruolo di pari quali-

fica, tenuto conto anche degli eventuali assegni di pensione da essi goduti.

Art. 2.

Le Amministrazioni esercenti sono autorizzate a corrispondere direttamente, al personale che ne abbia diritto, gli acconti di cui al 2° comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, prelevando le somme necessarie dal provento del diritto supplementare istituito con l'art. 7 del detto decreto Luogotenenziale.

Le Amministrazioni predette sono altresì autorizzate a prelevare dal fondo stesso, in via provvisoria e salvo reintegro, le somme occorrenti per il versamento alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali ed alle casse speciali stabilite a norma dell'art. 215 del testo unico di leggi approvato col Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, i contributi di previdenza a carico della azienda, in misura del 9 0[0, sulle retribuzioni, acconti, competenze accessorie.

Per le aziende nelle quali il provento del diritto supplementare non abbia raggiunto la somma occorrente per i pagamenti e versamenti di cui al primo comma del presente articolo potranno anticiparsi con le norme degli articoli 10 e 11 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, le eventuali differenze, imputando i relativi mandati a disposizione ai fondi di cui al capitolo 98-*quater* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

In pendenza dell'accertamento del provento del diritto supplementare di cui sopra, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare al predetto capitolo, le somme necessarie per le aperture di credito di cui al presente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1840 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, ed i decreti-legge 25 marzo e 15 maggio 1919, nn. 467 e 775;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salve le determinazioni sul definitivo trattamento di cui al decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, la decorrenza degli acconti accordati al personale di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica e di linee di navigazione interna in servizio pubblico, con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, e, in applicazione all'art. 8, 2° comma del decreto Luogotenenziale stesso con le deliberazioni della Commissione per l'equo trattamento in data 5 luglio e 6 agosto u. s., rese esecutive rispettivamente in data 11 luglio e 10 agosto successivi, è portata al 1° gennaio 1919.

Art. 2.

A decorrere dalla data stessa del 1° gennaio 1919 avranno applicazione le disposizioni contenute ai punti 2°, 3° e 4° della precitata deliberazione 6 agosto 1919 della Commissione per l'equo trattamento, resa esecutiva in data 10 successivo, in materia di previdenza e di Cassa soccorso del personale di cui al precedente articolo.

Le quote a carico del personale saranno prelevate dalle somme al medesimo spettanti in applicazione del precedente articolo.

Nei versamenti che, a norma del precedente comma, dovranno effettuare le aziende esercenti agli effetti della previdenza del personale dipendente, sia a titolo di contributi a loro carico, come a titolo di ritenute a carico del personale stesso, verrà tenuto conto dei versamenti già eseguiti a norma delle speciali disposizioni vigenti presso ogni singola azienda.

Art. 3.

Per la corresponsione, alle aziende esercenti, delle somme necessarie a far fronte agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775 e all'art. 2 del decreto Reale di pari data del presente.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare i necessari aumenti sullo stanziamento dei capitoli 98-*ter* e 98-*quater* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1775 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 (lett. *b*) del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250;

Ritenuto che il comune di Pavia prese l'iniziativa per ottenere la classificazione in 1ª categoria delle opere occorrenti al bonificamento dei terreni acquitrinosi del Siccomario soggetti alle acque del colatore Morasca Gravellone, fomite di malsania per i finitimi centri abitati dei comuni di Travacò, San Martino Siccomario, Carbonara al Ticino e Pavia;

Considerato che la sussistenza nelle opere dei caratteri di cui all'art. 3 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, è stata concordemente riconosciuta dalla Commissione centrale per le sistemazioni idraulico forestali e per le bonifiche, nonchè dalla Direzione generale di sanità pubblica:

Visto l'art. 10 del regolamento 1° marzo 1917, n. 465;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in 1ª categoria a termini e per gli effetti dell'art. 3 del succitato testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonifica necessarie al risanamento dei terreni soggetti alle acque del colatore Morasca-Gravellone, in provincia di Pavia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 (lett. *b*) del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250;

Ritenuto che il comune di Anagni chiese la classificazione in 1ª categoria delle opere occorrenti al bonificamento delle zone acquitrinose di Centocelle, Fosse ed altre limitrofe al Fosso Tufano ed all'Osteria della Fontana, causa di malsania per l'antistante abitato del Comune stesso;

Considerato che la sussistenza nelle opere dei caratteri di cui all'art. 3 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195 è stata concordemente riconosciuta dalla Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, nonchè dalla Direzione generale di sanità pubblica;

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 465;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in 1ª categoria a termini e per gli effetti dell'art. 3 del succitato testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonificazione occorrenti al risanamento delle zone acquitrinose di Centocelle, Fosse ed altre limitrofe al Tufano ed alla Osteria della Fontana, antistanti all'abitato di Anagni in provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1785 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento dei conti correnti ed assegni postali, approvato col R. decreto n. 622 del 9 maggio 1918;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1920, è istituito in Bologna l'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

L'Ufficio anzidetto disimpegnerà il servizio nei rapporti con tutti i correntisti aventi domicilio nella propria zona (8) o in quella di Milano (3), di Firenze (5), di Venezia (9).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 5 giugno 1913, n. 798 e le modificazioni ad esso apportate col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919 n. 1344;

Ritenuta la necessità di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344 sopra citato, alcune parole che, per errore di copia, furono omesse, cambiando così sostanzialmente il concetto della disposizione contenuta nello stesso comma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In fine dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344, sono aggiunte le parole « e viceversa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1815 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-920 è modificata come segue:

Cap. 18 IV. « Spese per l'impianto ed il funziona-

mento di magazzini » (articoli 1, 2, lettere *a*) e *b)* e 9 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).

Cap. 15 « Contributi e spese di carico dei fondi provenienti da pubbliche sottoscrizioni e da oblazioni private, per l'assistenza ai profughi ed alle loro famiglie tuttora rimasti nei luoghi dove si rifugiarono ovvero già tornati ai loro paesi ».

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1816 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 21 giugno 1919, numeri 1086 e 1089;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore in data 8 aprile 1919 e del commissario prefettizio del comune di Ortona a Mare in data 30 giugno 1919;

Udito il parere del Consiglio dell'istruzione nautica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Ortona a Mare (provincia di Chieti) un R. Istituto nautico, comprendente le sezioni dei capitani, dei macchinisti e dei costruttori.

Art. 2.

Per l'istituzione del R. Istituto nautico predetto il numero complessivo dei capi d'Istituto incaricati ed effettivi e degli insegnanti ordinari e straordinari nei RR. Istituti nautici, per l'anno scolastico 1919-920, è aumentato dei posti seguenti:

Capi d'Istituto effettivi ed incaricati con e senza insegnamento, aumentati di 1.

Insegnanti di ruolo ordinari e straordinari, aumentati di 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1817 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di dare un assetto organico ai servizi aereonautici dipendenti dalla R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione degli otto Comandi aereonautici che durante la guerra hanno funzionato alla dipendenza della R. marina, sono instituiti quattro Comandi di aereonautica con le seguenti denominazioni:

« Comando di aereonautica dell'Alto Tirreno »;

« Comando di aereonautica del Basso Tirreno »;

« Comando di aereonautica dell'Alto Adriatico »;

« Comando di aereonautica del Basso Adriatico e Jonio ».

Tali Comandi risiedono, ordinariamente, nelle sedi dipartimentali corrispondenti, ed hanno giurisdizione su tutti gli stabilimenti aereonautici della R. marina posti nella zona littoranea e territoriale del Comando in capo di dipartimento.

Gli stabilimenti aereonautici della R. marina della Sardegna dipendono dal Comando di aereonautica dell'Alto Tirreno, e quelli della Sicilia dal Comando di aereonautica del Basso Tirreno.

Art. 2.

I comandanti di aereonautica sono ufficiali superiori dello stato maggiore generale della R. marina (ufficiali di vascello) appartenenti al ruolo del servizio attivo.

Sono nominati con R. decreto ed hanno autorità di capo di Corpo.

Sono alla diretta dipendenza dei Comandi in capo di dipartimento per ciò che riguarda l'impiego ed il servizio militare, e dipendono dall'Ispettorato di aereonautica per quanto riguarda la tecnica e l'organica.

Art. 3.

Agli ufficiali destinati ai Comandi di aereonautica, quando non sono forniti di classifica aerea, spettano gli stessi soprassoldi giornalieri stabiliti per gli ufficiali destinati alle difese marittime.

Art. 4.

Ai Comandi di aereonautica spetta un'indennità di carica annua, non cumulabile col soprassoldo aereonautico, di L. 600 ed un assegno annuo per spese d'ufficio di L. 500 cumulabile col detto soprassoldo.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto avranno decorrenza dalla data di costituzione dei singoli Comandi di aereonautica.

Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 823 in data 2 luglio 1916, col quale il piroscafo *Alfredo Cappellini* veniva inscritto nel naviglio da guerra dello Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 369 in data 1° marzo 1917, col quale, fra altri, il piroscafo *Tocra* veniva inscritto nel naviglio da guerra dello Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1438 in data 9 set-

tembre 1917, col quale, fra altri, il piroscafo *Città di Bengasi* veniva inscritto nel naviglio da guerra dello Stato;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tali provvedimenti;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato il decreto Luogotenenziale 2 luglio 1916, n. 823, a datare dal 7 agosto 1919.

È abrogato, nei riguardi del piroscafo *Tocra*, il decreto Luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 369, a datare dall'11 settembre 1919.

È abrogato, nei riguardi del piroscafo *Città di Bengasi*, il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, numero 1438, a datare dal 25 agosto 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1820 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019 e 13 aprile 1919, n. 538;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di far proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, a' termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 le annesse tabelle *A* e *B* viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli abitati da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 e nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella **A**.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane in Calabria).

In provincia di Cosenza: Lappano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Tabella **B**.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane nelle provincie del Regno escluse quelle di Basilicata e Calabria).

In provincia di Avellino: S. Andrea di Conza.
In provincia di Benevento: S. Marco dei Cavoti.
In provincia di Chieti: Gessopalena.
In provincia di Macerata: Recanati.
In provincia di Messina: Casalvecchio Siculo - Frazzanò - Limina - Longi - Mirto - Naso (capoluogo e frazione Malò) - S. Salvatore di Fitalia - Sinagra (frazione Martini) - Valdina.
In provincia di Palermo: Isnello.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il numero 1846 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 del Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442 col quale è data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale al riordinamento della Direzione generale della pubblica sicurezza;

Ritenuta l'opportunità di addivenire subito ad una più organica sistemazione dei servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Direzione generale della pubblica sicurezza dalla data del 1° ottobre 1919, resta ripartita nei seguenti uffici:

1° Divisione Gabinetto - Servizio ispettivo;
2° Divisione degli affari generali e riservati;
3° Divisione della polizia giudiziaria;
4° Divisione della polizia amministrativa e sociale;
5° Divisione del personale della pubblica sicurezza.

In dipendenza del detto ordinamento l'organico del personale di prima categoria dell'Amministrazione dell'interno, è aumentato di due posti di ispettori generali, di tre posti di direttore capo di Divisione di 2ª classe e di due posti di capo sezione di 2ª classe.

Nella prima applicazione del presente decreto i tre posti di direttore capo di Divisione di 2ª classe nonchè i due posti di capo sezione di 2ª classe saranno conferiti, su proposta del Consiglio di amministrazione tra i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno rispettivamente di grado e classe immediatamente inferiore, a scelta.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante stanziamento da effettuarsi con decreto del ministro del tesoro sullo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e che entra in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2135. **Decreto Luogotenenziale** 27 ottobre 1918, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la R. Scuola per le arti decorative ed industriali di Lanciano è classificata di 1° grado, ed è riordinata in conformità della legge 14 luglio 1912, n. 854, e del relativo regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, assumendo la denominazione di R. Scuola popolare operaia per arti e mestieri.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 4

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a Costantinopoli;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Costantinopoli sono sottoposte alle disposizioni contro la peste bubbonica contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 10 ottobre 1919.

Pel ministro: LUTRARIO.

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione del decreto Ministeriale 16 settembre u. s. relativo ai suini, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 22 detto mese, n. 225, si è incorsi in un errore di punteggiatura al 3° capoverso dell'art. 2.

Si riproduce all'uopo qui di seguito detto capoverso nella sua forma esatta:

« Per le altre Provincie è fissato il prezzo massimo di L. 600 al quintale di peso vivo, previa deduzione di una tara unica di kg. 2 per capo, per i suini di peso non superiore ai kg. 100. Tale prezzo unitario sarà elevato nella misura massima di L. 1 al quintale per ogni chilogramma di maggior peso oltre i kg. 100 ».

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906) . . .	85,15	—
3,50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91,65	—

Corso medio dei cambi

del giorno 13 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 116,86 — Londra 41,95 — Svizzera 178,48 — New York 9,99 — Oro 166,32

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 61 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Visti gli art. 207 e seguenti del regolamento per la esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi, tra i proprietari di fondi rustici e gli agricoltori delle Provincie calabresi, che abbiano costruito case coloniche, nel periodo dal 1° luglio 1919 al 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Le case potranno ottenere un premio di costruzione non superiore ad un quarto del loro costo effettivo, ma in ogni caso non maggiore di lire 1500.

Art. 3.

La somma complessiva disponibile per i premi di L. 30.000 sarà ripartita in parti uguali per ciascuna Provincia, e graverà sul capitolo 98 del bilancio di spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Le somme non spese in una Provincia potranno, però, andare a vantaggio dei concorrenti premiabili delle altre, qualora i premi proposti superassero la quota spettante a ciascuna Provincia.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta semplice, devono pervenire, non più tardi del 30 giugno 1920, al Ministero di agricoltura, per mezzo del prefetto della Provincia e devono contenere le notizie seguenti:

a) nome, cognome e dimora del concorrente;

b) l'indicazione del Comune e della contrada, ove trovasi il fondo in cui la casa è stata costruita;

c) la strada d'accesso al fondo, dal capoluogo del Comune e dalla stazione ferroviaria più vicina;

d) l'indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;

e) l'estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi una dichiarazione del sindaco del Comune che comprovi l'epoca precisa dell'inizio dei lavori di costruzione, nonchè un disegno che comprenda almeno la pianta di ogni piano e una sezione della casa costruita, in modo che risultino chiaramente: la distribuzione delle stanze, la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri.

Art. 5.

Le case coloniche da premiarsi dovranno, obbligatoriamente, essere di nuova costruzione e rispondere a tutte le prescrizioni del testo unico delle leggi, approvato con decreto 12 ottobre 1913, numero 126 anzidetto, nonchè alle seguenti prescrizioni stabilite dal Consiglio dei direttori delle Cattedre ambulanti della Calabria e approvato dal Ministero di agricoltura:

1. Le case coloniche dovranno rispondere, per ampiezza e disposizione, all'importanza dell'azienda.

2. Potranno essere ammesse al premio le case coloniche destinate all'abitazione di agricoltori fissi ed avventizi di fondi comunque coltivati.

3. Le case potranno essere anche a solo pianterreno, purchè siano edificate in contrade salubri e su terreno asciutto. Anzi, nelle zone più soggette ai movimenti sismici, le case a solo pianterreno saranno da preferirsi.

4. Le costruzioni dovranno essere fatte con materiali resistenti (mattoni, pietre, ecc.) cementati con buona malta di calce e sabbia. Non sono ammesse costruzioni fatte con pietrame a secco o con argilla e quelle in legno.

5. Le case saranno coperte a tetto o a terrazza. Se coperte a tetto, questo sarà composto di travi, travetti e mattoni, cementati con gesso o malta, come sopra, con soprastante strato di tegole.

Il pavimento del pianterreno deve essere elevato di almeno 50 centimetri dal suolo esterno. L'altezza degli ambienti deve essere non inferiore a metri 3 dal pavimento alla gronda; ma nelle case a solo pianterreno l'altezza deve essere almeno di metri 3,50. Le camere da letto devono avere inoltre una capacità di almeno 30 metri cubi.

6. Ogni ambiente ad uso abitazione deve avere almeno una finestra comunicante direttamente con l'esterno. La cucina sarà provvista di camino con cappa e fumaiolo.

7. Salvo le norme contenute nei precedenti articoli le case dovranno rispondere alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e di sanità pubblica, e a quelle stabilite nel R. decreto 16 settembre 1906, n. 511.

8. Sarà data la preferenza nel conferimento dei premi:

a) alle case provviste di stalla e annessa concimaia con platea a tenuta e pozzetto, che disti almeno 10 metri dalla casa, oppure di locali adatti per la preparazione e conservazione dei prodotti dell'azienda, o per la migliore utilizzazione dei medesimi con industrie accessorie;

b) alle case costruite in località disabitate, in modo da contribuire al progressivo ripopolamento ed alla redenzione economica delle terre incolte;

c) alle case costruite da piccoli proprietari, in condizioni economiche poco agiate.

Art. 6.

A tenore del citato art. 64 della legge per la Calabria, il costo effettivo di ciascun fabbricato, da servire di base pel conferimento del premio, dovrà risultare da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero di agricoltura da uno dei direttori o assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura delle singole provincie e da un ingegnere del genio civile o delle miniere.

È fatto obbligo ai collaudatori di menzionare esplicitamente nell'atto di collaudo se le case rispondono alle singole prescrizioni obbligatorie per la premiazione di cui al precedente art. 5, e se i lavori siano ultimati.

Art. 7.

I prefetti di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e i direttori delle RR. Cattedre ambulanti di agricoltura, e dei poderi dimostrativi della Calabria, sono incaricati di dare al presente decreto la maggiore pubblicità, anche facendolo inserire nei giornali della rispettiva provincia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 luglio 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta giunse iermattina a Parigi e scese a l'« Hôtel Meurice ».

S. E. Tittoni. — Ieri sera l'on. ministro degli affari esteri, accompagnato dall'on. senatore Maggiorino Ferraris, è partito per San Rossore, da dove, dopo avere conferito con Sua Maestà il Re, proseguirà per Parigi.

Erano ad ossequiarlo alla stazione il marchese Guglielmi, il conte Sforza, il prefetto ed altre personalità.

Per le prossime elezioni politiche. — S. E. il ministro dell'interno, con recente circolare, rispondendo a quesiti rivoltigli, ha dichiarato ai prefetti, aventi sede nei 54 capoluoghi di Provincia, che sono capoluoghi di Collegio, che, per la chiara dizione dell'articolo 53 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, la scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati avverrà alle ore sedici del giorno ventisette corrente mese.

Per i ciechi di guerra. — Il presidente della sezione francese del Comitato permanente di New York, per l'opera d'assistenza ai ciechi di guerra, ha avvisato di avere spedito telegraficamente 500.000 lire per la Casa di lavoro che sorgerà quanto prima a Roma, promossa dall'Opera di assistenza ai mutilati.

Il filantropo americano ha già organizzato Case di rieducazione per i ciechi in Francia, Inghilterra e Belgio. Attualmente egli spiega tutto il suo interessamento per l'istituzione di tali opere anche nel nostro paese.

Nelle colonie. — Ieri è giunto a Bengasi, in forma solenne, il Saied Idris es Senussi, capo della confraternita senussita, per rendere omaggio al Governo.

In uno scambio di discorsi col governatore, nob. Giacomo De Martino, ancora una volta il Saied Idris ha avuto occasione di riaffermare i suoi sentimenti di fedeltà all'Italia, il proposito di collaborare col Governo al pacifico progresso della Colonia.

TELEGRAMMI " STEFANI „

STOCCOLMA, 13. — Il *Tidningen* pubblica un comunicato dell'esercito russo del nord-ovest che dice: Le truppe russe, che si avvicinano a Yamburg, hanno passato il fiume Luga.

RIO DE JANEIRO, 12. — Il Governo ha autorizzato l'entrata nei porti brasiliani delle navi tedesche.

NEW YORK, 12. — Il colonnello House è giunto oggi.

PARIGI, 13. — Il Consiglio supremo ha incaricato la Commissione per gli affari polacchi di studiare le misure da prendere per assicurare l'esecuzione degli articoli del trattato relativi allo sgombero dei territori assegnati alla Polonia, la delimitazione della frontiera tedesco-polacca, la costituzione di Danzica in città libera ed il regime speciale da stabilirsi per assicurare alla Polonia il controllo e l'amministrazione del porto di Danzica e della Vistola.

Il Consiglio supremo ha inoltre incaricato il maresciallo Foch di avvertire la Germania che le vendite di materiale aereonautico in Svezia sono considerate come nulle dagli alleati, essendo contrarie al trattato.

Il Consiglio supremo ha infine deciso di accordare ai delegati lussemburghesi facilitazioni per recarsi alla Conferenza del lavoro di Washington.

PARIGI, 13. — Si ha da Atene:

Secondo informazioni da Costantinopoli, la popolazione di Brussa e di Adrianopoli avrebbe aderito al movimento nazionalista.

Direttore. DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*